ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Direzione Aeroportuale
Torino

Ordinanza n. 14 /2013

Disciplina della circolazione stradale sulle aree dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico

Il Dirigente dell' Enac competente per l'aeroporto di Torino Caselle,

VISTO il Codice della Navigazione, con particolare riguardo agli artt. 718 e 1174;

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione – DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 22 marzo 2012, n° 33;

VISTA la Convenzione del 17/1/2012 tra Sagat SpA ed i Comuni di Caselle T.se, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'E.N.A.C., il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;

RITENUTO pertanto che al gestore aeroportuale competa lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la relativa verifica di rispondenza alle norme del Codice della strada e la pianificazione ed esecuzione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

CONSIDERATA nell'ottica in premessa la necessità di aggiornare la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali dell'Aeroporto di Torino Caselle su richiesta dalla Soc. SAGAT SpA a seguito di variazioni apportate alle aree di sosta al livello partenze ed ai soggetti titolati all' accesso alle corsie riservate dell'aeroporto di Torino, modifiche finalizzate alla migliore fruibilità delle aree da parte dell'utenza aeroportuale;

SENTITA la SAGAT SpA in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lvo 30.4.1992 n.285 e successivi emendamenti;

SENTITI altresì gli Enti di Stato operanti sull'Aeroporto ed il Comando Polizia Locale del'Unione dei Comuni Nord Est Torino in cui è inserito il Comune di Caselle T.se ed i Comandi Polizia Municipale dei Comuni di San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese

O R D I N A

Art. 1

La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico, come delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, devono svolgersi in conformità a quanto riportato nelle planimetrie Allegati n. 1 e 2 che formano parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

I relativi segnali di obbligo, di divieto e di indicazione risultano nella planimetria di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 3

Il divieto di sosta e/o di fermata sulle aree di cui all'art. 1, laddove prescritto, ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore.

Art. 4

Al livello arrivi, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria All. 1:

- n. 1 corsia riservata esclusivamente ai taxi delimitata da segnaletica di colore giallo con scritta TAXI
- n. 1 corsia riservata all'accesso ed alla sosta temporanea, nelle aree delimitate da segnaletica di colore giallo, esclusivamente dei mezzi di servizio delle FF.O e degli altri Enti/Amministrazioni dello Stato, mezzi di soccorso, veicoli di servizio Sagat SpA e di quelli da essa autorizzati, veicoli autorizzati alla sosta nelle aree riservate di cui all'art. 9, punto 2 lettere a) e b), veicoli di persone diversamente abili, bus, taxi e noleggi con conducente. Detta corsia, individuata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, è controllata con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino ed è attiva giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
- n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

Nelle aree delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta temporanea e/o la fermata esclusivamente ai veicoli cui la predetta segnaletica fa riferimento. Per i mezzi degli Enti/Amministrazioni di Stato è applicabile l'art. 9, punto 2, lettera a).

Art. 5

Al livello partenze, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria All. 1:

1. n. 2 corsie riservate all'accesso ed alla sosta temporanea esclusivamente dei mezzi di servizio delle FF.O e degli altri Enti/Amministrazioni dello Stato, mezzi di soccorso, veicoli autorizzati alla sosta nelle aree riservate di cui all'art. 9, punto 2 lettere a) e b) veicoli della Soc. Sagat SpA e di quelli da essa autorizzati, veicoli di persone diversamente abili, taxi, bus, noleggi con conducente, veicoli adibiti al trasferimento da/per parcheggi esterni i cui gestori sono autorizzati da Sagat SpA. Dette corsie, individuate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, sono controllate con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino e sono attive giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
2. n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

Nelle aree delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta temporanea e/o la fermata esclusivamente ai veicoli cui la predetta

segnaletica fa riferimento. Per i mezzi Enac e degli Enti di Stato è applicabile l'art. 9, punto 2, lettera a).

Art. 6

Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale, vengono individuate – come da planimetria All. 2 - aree d'accosto per consentire solo la fermata di veicoli con conducente a bordo per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico di persone e bagagli.
Nelle aree aperte all'uso pubblico delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli cui la predetta segnaletica fa riferimento.

Art. 7

È fatto obbligo per i mezzi provenienti dall'aerostazione merci in uscita dall'area aeroportuale di percorrere la viabilità posta tra il parcheggio P7 ed il parcheggio multipiano, come risulta indicata sulla planimetria in All. 1.
Sono fatte salve le esigenze di carico/scarico presso le aree dedicate e/o comunque presso le aree aeroportuali a nord del terminal.

Art. 8

I veicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata vengono rimossi su disposizione del personale incaricato della vigilanza a norma del successivo art. 17.
Il servizio di rimozione è svolto dalla Soc. SAGAT SpA che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
Di tutto quanto sopra dovranno essere tenute al corrente la Direzione Aeroportuale, l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale e la Soc. SAGAT tramite apposita segnalazione contenente in modo sommario i dati del veicolo rimosso.

Art. 9

In tutta l'area aeroportuale la segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi è così identificata:

1. strisce bianche per i parcheggi gratuiti – anche a tempo limitato - a disposizione delle autovetture;
2. strisce gialle per i parcheggi riservati recanti l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione, dell'Ente/Società e/o della categoria di veicolo a cui sono riservati, gestiti con le seguenti modalità:
    a) il diritto alla sosta dovrà risultare, per i veicoli privi dei colori d'istituto, con l'apposizione sul cruscotto - o comunque in modo ben visibile nell'autoveicolo - di contrassegno rilasciato dall'ENAC D.A. Torino (all. 3), dietro richiesta degli Enti di Stato interessati, o della Soc. Sagat SpA per gli operatori privati (all. 4);
    b) il diritto alla sosta per le categorie di veicoli (ad es. carico/scarico merci, bus, ecc) dovrà risultare in termini inequivocabili e potrà essere oggetto di opportuni accertamenti.
    Il carico/scarico merci è consentito nelle apposite aree nei limiti temporali previsti dalla segnaletica ivi apposta.

3 strisce bianche per i parcheggi riservati agli operatori aeroportuali in aree non aperte al pubblico uso, evidenziate nelle planimetrie con tratteggio rosa, munite di un sistema di controllo di entrata e uscita, accessibili agli autoveicoli dotati di apposita scheda magnetica rilasciata dalla Soc. SAGAT SpA che dispone l'utilizzo dell'area con proprio regolamento.

I titolari delle schede magnetiche sono tenuti alla restituzione delle stesse non appena vengono a perderne il titolo.
In caso di smarrimento deve esserne data immediata comunicazione alla Soc. SAGAT SpA che ha provveduto al rilascio.

Art. 10

L'area di carico nonché i parcheggi riservati al servizio taxi, sono solo quelli indicati nella planimetria all. 1. Le operazioni di caricamento possono avvenire esclusivamente nelle aree precisate nella predetta planimetria.

Art. 11

L'area di carico nonché i parcheggi riservati al servizio taxi con prenotazione ed ai Noleggi con Conducente sono quelli indicati nella planimetria All. n. 1.

Art. 12

L'area di carico / scarico autorizzata per le bisarche di servizio agli operatori rent a Car è individuata e indicata sulla planimetria All. n. 1, lungo la viabilità in uscita dall'area aeroportuale, dopo il distributore carburante.

Art. 13

Le operazioni di carico/scarico merce verranno effettuate in area appositamente delimitata nella zona retrostante il serbatoio dedicato ai taxi come riportato nella planimetria All. 1 e nelle altre ad esse dedicate come riportato nella planimetria All. 1, previa autorizzazione a norma dell'art. 9, comma 2 lettera a).

Art. 14

Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree di cui all'art. 1 di carattere urgente e di irrinunciabile necessità ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Soc. Sagat SpA con le seguenti modalità:

- variazioni temporanee alla circolazione e/o sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza dovute a lavori programmati e a lavori non programmabili ma necessari ed urgenti che comunque non comportino modifiche definitive alla viabilità e/o sosta saranno coordinate e gestite sotto la responsabilità della Soc. Sagat SpA che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori;

- variazioni temporanee alla circolazione e/o sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza dovute a lavori programmati e lavori non programmabili ma necessari ed urgenti che comportino modifiche definitive alla viabilità e/o sosta aeroportuale saranno coordinate e gestite sotto la responsabilità della Soc. Sagat SpA che dovrà provvedere ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza - ai Comandi Polizie Municipali competenti ed agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo."

Art. 15

In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Soc. Sagat provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta in materia dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione ai Comandi Polizie Municipali competenti ed agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.

Art. 16

La verifica della conformità della segnaletica orizzontale e verticale indicata nell'allegata planimetria a quanto prescritto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché la realizzazione e manutenzione della stessa, sono attribuite a Sagat SpA. nella sua qualità di gestore aeroportuale ai sensi degli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione.
La Direzione Aeroportuale di Torino, quale organo periferico dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, provvede a recepirle nella presente Ordinanza al solo fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni.

Art. 17

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e sosta di cui ai precedenti articoli, nonché l'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza vengono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 17, comma 132 della Legge 15/5/1997, n. 127.

Art.18

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada ed alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art.18

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00,01 del 15 novembre 2013.
Con l'entrata in vigore delle norme della presente Ordinanza sono abrogate le precedenti disposizioni emanate in materia contrastanti con la presente.

Torino Caselle, 5 novembre 2013
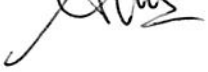
Il Direttore "ad interim"
dott. Alberto LELLI